

## **REGOLAMENTO DELLA DIFESA D'UFFICIO**

### **Principi generali in materia di difesa d'ufficio**

#### **1. Elenchi**

La predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi degli iscritti negli albi disponibili ad assumere, a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, la difesa d'ufficio è demandata ai consigli dell'ordine ai sensi dell'art.97 c.p.p.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha predisposto, oltre all'elenco dei difensori d'ufficio per i procedimenti penali avanti il Tribunale ordinario ed all'elenco previsto dall'art.11, d.p.r. 22 settembre 1988, n.448, per i procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni, altri tre distinti elenchi per i procedimenti avanti il Tribunale militare, il Tribunale di Sorveglianza ed il Tribunale ordinario in materia di trattenimento ed espulsione.

#### **2. Iscrizione**

L'art.29, comma 1 bis, disp. att. c.p.p., introdotto dall'art.7, l. 6 marzo 2001, n.60, prevede due requisiti alternativi per l'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio: il conseguimento dell'attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense al termine della frequentazione di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'ordine stesso e/o dalla camera penale territoriale, ovvero l'esercizio della professione in sede penale per almeno due anni, documentata da idonea certificazione.

In ambito minorile, l'art.15, comma 2, d. l.vo. 28 luglio 1989, n.272, stabilisce che si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti le autorità

giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

### **3. Modalità di nomina**

I magistrati e la polizia giudiziaria si rivolgono per la designazione del difensore di cui all'art. 97, comma 3, c.p.p., all'ufficio centralizzato predisposto, ai sensi dell'art.29, disp. att. c.p.p., dal consiglio dell'ordine forense che fornisce, con l'ausilio di un sistema informatizzato, il nominativo del difensore di turno.

Il criterio previsto per l'individuazione del difensore è quello della rotazione automatica e del rispetto di compatibilità logistiche in modo da evitare una pluralità di nomine contestuali che possano incidere sull'effettività della difesa.

In ossequio a quest'ultimo criterio, ed al fine di evitare la contemporanea presenza di un numero eccessivo di difensori d'ufficio nella stessa mattinata, la nomina per i procedimenti avanti al Tribunale di Sorveglianza sono fornite direttamente dal Consiglio dell'Ordine, sempre con un criterio di rotazione automatica, con riferimento alla data dell'udienza in fissazione e non a quello di emissione dell'avviso a comparire (delibera del Consiglio dell'Ordine del 2.12.2002).

Nei procedimenti avanti il Tribunale Ordinario, sede principale di Torino, i magistrati possono rivolgersi, in caso di necessità di nomina di sostituto del difensore ex art. 97 co. 4 c.p.p., al Consiglio dell'Ordine che comunicherà al magistrato il nome del “difensore immediatamente reperibile” di turno dandone immediato avviso telefonico al difensore medesimo; contestualmente il Consiglio dell'Ordine provvederà a richiedere all'Autorità Giudiziaria il nominativo del difensore da sostituire.

#### **4. Turni**

Nell'ambito degli elenchi per i procedimenti avanti il Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni e Tribunale Militare, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino predispone due distinti turni di reperibilità, uno per gli arrestati e uno per le persone sottoposte ad indagini "a piede libero".

Al fine di rendere sempre più effettiva la difesa d'ufficio, con delibera 23.1.2006 il Consiglio dell'Ordine ha inoltre previsto, nell'ambito dell'elenco per i procedimenti avanti il Tribunale ordinario l'istituzione di un nuovo turno denominato "difensore immediatamente reperibile", la cui operatività decorrerà dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Tale turno consentirà all'autorità giudiziaria, limitatamente agli uffici torinesi, di ottenere il nominativo di un difensore d'ufficio prontamente reperibile ad effettuare sostituzioni ex art.97, comma 4, c.p.p..

In casi eccezionali, il turno consentirà anche al difensore che sia assolutamente impossibilitato a presenziare all'udienza, per un impedimento venutosi a creare il mattino stesso dell'incombente processuale, di contattare direttamente il Consiglio dell'Ordine e richiedere di essere sostituito da uno dei colleghi immediatamente reperibili. Tale sostituzione potrà essere permessa, a discrezione del Consiglio dell'Ordine, solo in presenza di un impedimento certificato la cui documentazione dovrà essere prodotta al Consiglio entro i tre giorni successivi al verificarsi dell'impedimento.

#### **5. Obblighi del difensore d'ufficio**

I doveri dell'avvocato sanciti nel Codice Deontologico Forense (artt.5-16): di probità, dignità, decoro (art.5), di lealtà e correttezza (art.6), di fedeltà (art.7), di diligenza (art.8), di segretezza e riservatezza (art.9), di indipendenza (art.10), di difesa (art.11), di competenza (art.12), di aggiornamento professionale (art.13), di verità (art.14), di adempimento previdenziale e fiscale (art.15) e di evitare incompatibilità (art.16), valgono,

naturalmente, anche nel caso in cui il legale eserciti l'incarico d'ufficio. In tale caso, anzi, essi si impongono con maggior vigore atteso che il rapporto tra avvocato ed assistito non nasce spontaneamente sulla base di una libera scelta, ma in virtù della indicazione da parte della autorità giudiziaria procedente.

Dai presenti principi generali e dalle norme che seguono discende che il difensore d'ufficio, il quale non adempia ai propri obblighi, potrà essere escluso dalle relative liste, impregiudicata la potestà disciplinare del Consiglio dell'Ordine nei casi di cui all'art. 105 c.p.p..

## **REGOLAMENTO PER LA DIFESA D'UFFICIO**

### **ELENCHI**

1. Nell'ambito della previsione di cui all'articolo 97 c.p.p., allo scopo di meglio garantire il principio di effettività della difesa, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha predisposto i seguenti elenchi per la difesa d'ufficio – ciascuno autonomo dagli altri – con riferimento ai procedimenti da celebrare dinanzi a:

- a) Tribunale Ordinario
- b) Tribunale per i Minorenni
- c) Tribunale Militare
- d) Tribunale di Sorveglianza
- e) Tribunale Ordinario per quanto attiene alle procedure di trattenimento e di espulsione di cittadini extracomunitari.

Tali elenchi sono aggiornati ogni tre mesi, ad eccezione di quello avanti il Tribunale di Sorveglianza che viene aggiornato con cadenza annuale.

2. E' ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Tribunale Ordinario ed il Tribunale di Sorveglianza l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale istituiti annualmente ex articolo 29 disp. att. o, alternativamente, quello che dimostri l'esercizio continuativo della difesa in sede penale, attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva in almeno venti casi nel biennio antecedente la presentazione della domanda, anche in riferimento alle difese svolte come praticante abilitato al patrocinio.
3. E' ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale, istituiti annualmente ex articolo 29 disp. att. e che, congiuntamente, abbia conseguito l'attestazione di frequenza nel corso di perfezionamento e di aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva istituiti ex articolo 15 D.L. 272/89. Può essere altresì ammesso l'avvocato che dimostri l'esercizio continuativo della difesa penale avanti il Tribunale per i Minorenni, attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva in almeno venti casi nel biennio antecedente la presentazione della domanda.
4. E' ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Tribunale Militare l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale istituiti annualmente ex articolo 29 disp. att. e che, congiuntamente, abbia conseguito attestazione di frequenza del corso di perfezionamento ed aggiornamento in diritto e procedura penale militare istituito dall'Ordine. Può essere altresì ammesso l'avvocato che dimostri l'esercizio continuativo della difesa penale avanti il Tribunale Militare, attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva in almeno venti casi nel biennio antecedente la presentazione della domanda.

5. E' ammesso negli elenchi dei difensori di ufficio avanti il Tribunale Ordinario per quanto attiene alle procedure di trattenimento e di espulsione di cittadini extracomunitari l'avvocato che abbia conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata al termine della frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale istituiti annualmente ex articolo 29 disp. att. e che, congiuntamente, abbia conseguito attestazione di frequenza del corso di perfezionamento ed aggiornamento avente ad oggetto la specifica materia istituito dall'Ordine. Può essere altresì ammesso l'avvocato che dimostri l'esercizio continuativo della difesa penale avanti il Tribunale Ordinario per quanto attiene alle procedure di trattenimento e di espulsione di cittadini extracomunitari, attestando la partecipazione e l'assistenza difensiva in almeno venti casi nel biennio antecedente la presentazione della domanda.
6. Può essere richiesta l'iscrizione ad uno o più degli elenchi di cui ai punti precedenti.

#### **MODALITA' DI NOMINA**

7. L'attuazione delle modalità di nomina del difensore ufficio disciplinate dall'articolo 29 disp. att. c.p.p. è determinata preventivamente dall'Ordine che si avvale di un sistema informatizzato per garantire la rotazione dei difensori e, contestualmente, il principio di effettività della difesa.
8. Nell'ipotesi in cui l'autorità procedente, in violazione dei criteri previsti dalla legge, abbia ad individuare quale difensore per più persone sottoposte ad indagini o imputate nel medesimo procedimento un unico avvocato, costui dovrà segnalare l'errore e chiedere che l'autorità provveda alla designazione di un diverso difensore per ogni coimputato.
9. Al momento della richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria di un nominativo per la sostituzione dal turno "immediatamente

reperibile”, il Consiglio dell’Ordine chiederà all’Autorità Giudiziaria stessa il nominativo dell’avvocato da sostituire.

## TURNI

10. Nell’ambito degli elenchi di cui ai punti 1, a) b) e c), il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino predispone due distinti turni di reperibilità, uno per gli arrestati e uno per le persone sottoposte ad indagini “a piede libero”. Il Consiglio dell’Ordine al fine di meglio garantire l’effettività della difesa d’ufficio dispone nell’ambito dell’elenco di cui al punto 1 a), l’istituzione di un turno denominato “difensore immediatamente reperibile”, la cui operatività decorrerà dall’entrata in vigore del presente regolamento. Tale turno consentirà all’autorità giudiziaria, limitatamente agli uffici torinesi, di ottenere il nominativo di un difensore d’ufficio prontamente reperibile ad effettuare sostituzioni ex art. 97, comma 4, c.p.p.
11. Nel turno “liberi” il difensore d’ufficio viene designato a rotazione tra quelli indicati nell’elenco di riferimento e non ha obbligo di reperibilità immediata.
12. Il turno “arrestati” comporta per il difensore d’ufficio l’obbligo di rendersi prontamente reperibile dalle ore 9.00 del giorno indicato nella lettera inviata dal Consiglio dell’Ordine fino alle 9.00 del giorno successivo, nonché l’obbligo di fornire al Consiglio dell’Ordine i numeri di telefono e di fax ove potrà essere raggiunto dall’autorità giudiziaria procedente.
13. Il turno “difensore immediatamente reperibile”, in cui vengono automaticamente inseriti gli avvocati che chiedono l’iscrizione all’elenco di cui al punto 1 a), comporta per il difensore d’ufficio, nel giorno di turno indicato nella lettera inviata dal Consiglio dell’Ordine, i seguenti obblighi:

- di presentarsi entro le ore 9.00 del giorno di turno presso il Consiglio dell'Ordine per segnalare la propria presenza e comunicare il numero di telefono portatile cui sarà reperibile nel corso della mattinata;
- di restare reperibile telefonicamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del giorno di turno;
- di rimanere, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del giorno di turno, all'interno del Palazzo di Giustizia di c.so Vittorio Emanuele 130; ciò al fine di garantire l'effettività dell'obbligo di cui al punto seguente.
- di raggiungere, a richiesta del giudice procedente e nel più breve tempo possibile, l'aula di udienza per essere nominato sostituto, ex art. 97 comma 4, c.p.p..
- di garantire, in caso di proprio legittimo impedimento, la presenza di altro avvocato che lo sostituisca in tale incumbente; il divieto di accettare nomine ex art. 102, c.p.p., da colleghi per i procedimenti in cui questi ultimi sono nominati difensori, salvo l'ipotesi di cui all'art. 4 ultimo comma dei principi generali in materia di difesa d'ufficio.

### **OBBLIGHI DEL DIFENSORE D'UFFICIO**

14. La difesa d'ufficio costituisce un dovere al quale occorre ottemperare con la massima serietà e puntualità; gli iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio devono essere disponibili ad assicurare al proprio assistito la miglior tutela possibile, sotto il profilo della competenza e della partecipazione agli incumbenti che derivano dall'incarico.

15. Il difensore di ufficio deve dare all'assistito immediata comunicazione dell'incarico ricevuto informandolo degli aspetti essenziali della contestazione ed indicando l'autorità procedente e il numero del procedimento. Deve altresì informare l'assistito della facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accedere al patrocinio a spese

dello Stato per i non abbienti ai sensi del d.p.r., 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, rappresentandogli che il difensore d'ufficio deve essere retribuito (art. 369 bis, c.p.p., comma 2, lett. d), e)). Tali informazioni devono essere fornite agli indagati a piede libero mediante comunicazione scritta.

16. Il difensore d'ufficio può nominare, ai sensi dell'articolo 102 c.p.p., un proprio sostituto, affinché proceda al compimento di tutti gli atti necessari all'esercizio della difesa. Il titolare della nomina d'ufficio garantisce l'idoneità professionale del sostituto ed un'adeguata informazione dello stesso sull'attività da prestare.

17. Il difensore d'ufficio, anche quando impedito, deve avere sempre cura di garantire la continuità della difesa nominando un sostituto processuale ex art. 102, c.p.p. ovvero facendo valere il proprio legittimo impedimento ex art. 420 ter c.p.p.

18. Il difensore d'ufficio che venga sostituito ai sensi dell'art. 97, 4° comma, c.p.p., esporrà al Consiglio dell'Ordine le ragioni della propria assenza nonché quelle della mancata nomina di un sostituto processuale.

La reiterazione nell'arco di dodici mesi di tre assenze ingiustificate che abbiano determinato la sostituzione ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. costituisce sintomo dell'indisponibilità ad ottemperare agli oneri della difesa d'ufficio e, conseguentemente, di inidoneità al perdurare dell'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio.

Pertanto il Consiglio dell'Ordine, previo contraddittorio, disporrà la sospensione dell'avvocato dagli elenchi dei difensori d'ufficio per un periodo di un anno, decorrente dall'assunzione della relativa delibera.

Il Consiglio disporrà la sospensione dai predetti elenchi per un periodo di due anni dell'avvocato che, reinserito negli elenchi allo scadere del termine di cui al comma precedente, venga nuovamente sostituito ex art.97 comma 4 c.p.p. per tre volte nell'arco dei due anni successivi alla data di reinserimento.

In presenza di una successiva ed ulteriore reiterazione di assenze il Consiglio disporrà la cancellazione dai predetti elenchi dell'avvocato.

Non possono essere computate ai fini di cui ai precedenti commi le assenze dovute a caso fortuito o forza maggiore.

La valutazione della presenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio potrà essere nuovamente effettuata decorsi due anni dalla cancellazione.

19. L'avvocato che chieda di essere iscritto in uno degli elenchi dei difensori d'ufficio si impegna ad attenersi alle prescrizioni del presente regolamento che gli viene consegnato all'atto della presentazione della relativa domanda.
20. E' istituito presso il Consiglio dell'Ordine l'Osservatorio sulla difesa d'ufficio, di cui fanno parte i componenti della Commissione difesa d'ufficio del Consiglio dell'Ordine stesso.  
L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare periodicamente l'effettività dell'esercizio della difesa d'ufficio.

Approvato nella riunione di Consiglio del 18 giugno 2007 ed in vigore dal 23 luglio 2007.